

CAPITOLATO TECNICO RELATIVO ALLA GARA AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE E ATTIVAZIONE SOCIALE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO DI RAVENNA CERVIA E RUSSI PER IL PERIODO 1.10.2018/30.09.2020

Dal 1° gennaio 2017 i comuni di Ravenna, Cervia e Russi hanno costituito mediante stipula di convenzione ex art. 30 TUEL il Servizio Sociale associato Ravenna Cervia e Russi” o “Servizio sociale associato” per la gestione in forma associata delle funzioni relative ai servizi sociali.

La visione strategica del Servizio Sociale Associato Ravenna, Cervia e Russi è volta a costruire un quadro organico degli strumenti a disposizione degli assistenti sociali per la realizzazione dei progetti di presa in carico, che tengano conto di tutte le risorse della comunità e delle peculiarità locali. Da questa visione discende la scelta di rendere il più possibile omogenea ed integrata l'offerta dei servizi finalizzati all'inclusione e attivazione sociale di persone in condizione di fragilità e vulnerabilità sui tre territori, pur salvaguardando peculiarità ed esperienze già strutturate, e di facilitare, attraverso la gestione integrata degli interventi la sperimentazione di servizi innovativi.

Ai fini della definizione dell'inquadramento normativo nel quale si collocano i servizi oggetto del presente appalto si richiamano:

- ⌚ la Legge Quadro n. 328/2000, art. 14, affida ai Comuni una specifica competenza nell'ambito del sostegno ai disabili, considerando prioritario l'intervento di sostegno all'inserimento lavorativo;
- ⌚ la Legge Regionale n. 2/2003, art. 5, comma 4, lettera j), così come modificata dalla L.R. 15/7/2016, n.11, che, nell'ambito delle funzioni affidate ai comuni, o alle loro forme associate, in relazione alla programmazione ed alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dispone che gli interventi di sostegno lavorativo delle persone disabili e in condizioni di vulnerabilità, in attuazione della LR 14/2015, includano le attività mirate all'inserimento lavorativo di persone disabili ed in stato di disagio e che trovino applicazione nei Piani per la Salute ed il Benessere Sociale;
- ⌚ la Legge Regionale n. 17/2005 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” così come modificata dalla Legge regionale n. 7 del 19 luglio 2013 che si pone l'obiettivo di favorire l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate;
- ⌚ la Legge Regionale n. 14/2015, “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro sociali e sanitari agli art. 19 e 20 introduce la realizzazione di tirocini di orientamento formazione e inserimento o reinserimento finalizzati alla inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione;

- ⌚ la Legge Regionale n.3/2010 “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali” promuove progetti di partecipazione attiva della cittadinanza volti a generare una maggiore informazione, inclusione e collaborazione sociale;

inoltre, ai fini una univoca interpretazione delle terminologia utilizzata per definire i servizi di cui al presente capitolato si riportano le seguenti definizioni:

- ⌚ **fragilità:** la condizione definita dall’art. 2 c. 1 della LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 14 “DISCIPLINA A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO E DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ, ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PUBBLICI DEL LAVORO, SOCIALI E SANITARI” che così recita: “ 1. Ai fini della presente legge la condizione di fragilità e vulnerabilità delle persone è caratterizzata dalla compresenza di problematiche afferenti la dimensione lavorativa e nel contempo sociale o sanitaria. Tale condizione è definita sulla base di strumenti di valutazione definiti dalla Giunta regionale ed che con deliberazione del 15 FEBBRAIO 2016, N. 191 ha approvato lo strumento definito “Profilo di fragilità”
- ⌚ **svantaggio:** la condizione del lavoratore che si trovi nella situazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 e successive modifiche e integrazioni: «lavoratore svantaggiato», qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:
 - i) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
 - ii) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;
 - iii) qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;
 - iv) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, e seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
 - v) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;

vi) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;

vii) qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;

viii) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;

ix) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;

x) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;

xi) qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;

🕒 **disabilità:** si definisce disabilità la condizione del lavoratore che si trovi nella situazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 e successive modifiche e integrazioni: «lavoratore disabile»:

i) qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale, o

ii) qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico;

🕒 **tirocinio:** uno degli strumenti che la Regione Emilia Romagna promuove per supportare l'inserimento lavorativo delle persone, in particolare dei giovani, e per sostenere le loro scelte professionali. Non si tratta di un rapporto di lavoro ma di una modalità formativa che fa acquisire nuove competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

La Regione disciplina diverse tipologie di tirocinio extracurriculare, con caratteristiche, durata e destinatari diversi:

A) tirocinio formativo e di orientamento, rivolto a chi ha conseguito un titolo studio da non più di 12 mesi;

B) tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro, rivolto a inoccupati, disoccupati, persone in mobilità;

C) tirocinio per persone con disabilità e in condizione di svantaggio;

D) tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

Quest'ultima tipologia di tirocinio è stata introdotta nel 2015, con un Accordo tra Stato e Regioni. In Emilia-Romagna si può promuovere dal 1° ottobre, data di entrata in vigore della legge regionale n. 14/2015 per l'inclusione sociale, che l'ha inserita tra le misure di politica attiva a sostegno delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Oggetto del presente documento è la gestione dei servizi finalizzati all'inclusione e all'attivazione sociale di persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità; essi includono la progettazione, la gestione e il monitoraggio di percorsi personalizzati rivolti a persone in carico al Servizio sociale associato di Ravenna, Cervia e Russi nonché attività di sensibilizzazione e promozione degli strumenti di inclusione verso le aziende del territorio presso le quali poter sperimentare i percorsi progettati; i servizi decritti, infine, si occupano di svolgere attività di informazione e diffusione della cultura inclusiva e cittadinanza attiva quali strumenti di valorizzazione delle risorse dei cittadini e di promozione del benessere della comunità.

La gestione del servizio decorre dal 1.10.2018 e avrà durata di due (2) anni, fino al 30.09.2020.

Art. 2 CARATTERISTICHE E ATTIVITÀ DEL SERVIZIO

I servizi di cui al presente capitolato, si sostanziano nelle seguenti attività:

1. **Servizio di progettazione, attivazione e monitoraggio di percorsi personalizzati:** Il gestore del servizio tramite operatori adeguatamente formati coadiuva l'Assistente Sociale referente nella progettazione di percorsi di inclusione sociale e/o percorsi socio-abilitativi allo scopo di osservare e valutare le competenze relazionali e di autonomia della persona, nonché educarla alla comprensione delle regole specifiche del contesto lavorativo e valutarne l'effettiva occupabilità in contesti lavorativi ordinari. Con riferimento alle persone con disabilità il servizio dovrà prevedere e strutturare su tutti e tre i territori lo strumento del "Tirocinio supportato" che preveda la presenza di un operatore nella sede del tirocinio al fine di garantire percorsi di facilitazione dell'inserimento delle persone disabili nel contesto naturale; l'intensità e la frequenza dell'intervento saranno definite in base al bisogno abilitativo di ogni persona. Ogni percorso attivato dovrà prevedere alla sua conclusione una valutazione degli esiti che offra al servizio sociale associato uno strumento di (ri)definizione del progetto di vita della persona.

Le attività operative possono essere così dettagliate:

- ⌚ collaborazione con gli operatori del Servizio sociale associato nell'individuazione dei possibili percorsi da proporre alle persone;
- ⌚ accoglienza e colloqui con le persone segnalate dagli operatori di riferimento finalizzati alla definizione del progetto individuale;
- ⌚ supporto alle persone segnalate dal Servizio sociale associato nella predisposizione di documentazione e strumenti utili alla ricerca attiva del lavoro (redazione curriculum, lettere di presentazione, simulazione colloqui, ecc)

- ⌚ orientamento e consulenza agli assistenti sociali relativamente alla rete dei servizi esistenti sul territorio finalizzati alla migliore individuazione del giusto contesto per l'attivazione di ogni percorso;
- ⌚ predisposizione e redazione di progetti individualizzati di accompagnamento al lavoro;
- ⌚ attivazione percorsi personalizzati (ad es. tirocini, percorsi formativi, percorsi di empowerment inteso come accrescimento e sviluppo del potenziale individuale, ecc.);
- ⌚ monitoraggio diretto in loco o per il tramite di tutor di riferimento dei percorsi avviati;
- ⌚ aggiornamento costante dell'assistente sociale inviante sull'andamento dei percorsi attivati;
- ⌚ stesura di relazioni sugli esiti dei percorsi da trasmettere all'assistente sociale inviante;
- ⌚ valutazione congiunta con gli assistenti sociali di riferimento del numero di ore di sostegno educativo eventualmente necessario ad abilitare la persona sulla base degli obiettivi individuati;
- ⌚ individuazione dei contesti comunitari per l'attivazione di "tirocini supportati";

In relazione a tale attività il soggetto gestore dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- progettazione percorsi individualizzati: valore standard annuo definito da un minimo di n. 150 ad un massimo di 180 percorsi progettati

- attivazione percorsi individualizzati: valore standard annuo definito da un minimo di 100 ed un massimo di 130 percorsi attivati

- attività di monitoraggio da svolgersi sul 100% dei percorsi attivi nell'anno

- attività di valutazione degli esiti dei percorsi e di occupabilità: 100% dei percorsi conclusi nell'anno

2. Ricerca e relativa mappatura di contesti accoglienti nei quali poter effettuare i percorsi personalizzati: tale attività è funzionale e complementare alla progettazione di percorsi individualizzati finalizzati all'osservazione e/o formazione di capacità lavorative e relazionali delle persone (di cui al precedente punto) in quanto consente la definizione di un bilancio di competenze della persona mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Tale attività inoltre contribuisce ad offrire concrete opportunità di sviluppo di percorsi di inserimento nel contesto lavorativo locale, nonché a progettare, gestire, valutare e monitorare percorsi di tirocinio orientativo/formativo disciplinati dalla L.R. n. 17 del 2005, modificata e integrata dalle successive disposizioni;

Le attività operative possono essere così dettagliate:

- ⌚ mappatura iniziale e in itinere di contesti accoglienti nei quali poter effettuare percorsi di accoglienza di persone in condizione di fragilità;
- ⌚ ricerca di contesti accoglienti del territorio (Aziende, imprese, cooperative sociali, associazioni, ecc...)
- ⌚ predisposizione di materiale informativo per le aziende e per i contesti accoglienti circa le finalità del servizio oggetto dell'affidamento e degli strumenti attivabili;

- ⌚ individuazione strategie di promozione e valorizzazione delle aziende e dei contesti accoglienti;
- ⌚ individuazione e conseguente applicazione di strumenti e modalità operative che consentano una costante comunicazione e scambio di informazioni con i contesti accoglienti.

In relazione a tale attività il soggetto gestore dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- attività di mappatura, valore standard di contesti mappati per anno: da un minimo di 50 ad un massimo di 70
- attività di informazione e coinvolgimento dei contesti accoglienti nei progetti individuali: da un minimo di 30 ad un massimo di 50 contesti coinvolti per anno

3. **Elaborazione e relativa attuazione di strumenti a supporto dei percorsi individuali:** il positivo esito di percorsi personalizzati e volti all'inclusione sociale e lavorativa di persone fragili richiede la predisposizione di interventi complementari e di rinforzo del percorso stesso con particolare riferimento agli ambiti relazionali, educativi e di benessere complessivo della persona ; si chiede pertanto di elaborare e sviluppare strumenti rivolti alla persona, alla famiglia, alla comunità di riferimento o a gruppi omogenei per esigenze e bisogni che siano di supporto all'inserimento in contesti comunitari e/o aziendali dei soggetti fragili e/o con disabilità.

Le attività operative possono essere così dettagliate:

- ⌚ elaborazione di percorsi di sostegno alle persone fragili o con disabilità individuando obiettivi comuni per analoghe necessità di empowerment (inteso come accrescimento e sviluppo del potenziale individuale) o omogenei livelli di funzionamento;
- ⌚ strutturazione di un modello di intervento personalizzato che sostenga la persona in ogni fase del suo percorso;
- ⌚ realizzazione di incontri di condivisione dei percorsi con le famiglie con particolare riferimento alle persone con disabilità;

In relazione a tale attività dell'appalto il soggetto gestore dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- attività di empowerment proposte: valore standard annuo definito da un minimo di 5 ed un massimo di 10 attività;
- interventi di empowerment complementari e di rinforzo - n. destinatari per anno: valore standard annuo definito da un minimo di 25 ed un massimo di 40 destinatari

4. **Gestione e sviluppo di percorsi di cittadinanza attiva:** tale attività prevede la promozione di un servizio finalizzato alla realizzazione di azioni coordinate e integrate per la pubblica utilità che sviluppi, da un lato, un processo di accoglienza dei cittadini che mettono a disposizione volontariamente il proprio tempo e/o le proprie competenze (raccolta di disponibilità, attitudini, interessi personali e valorizzazione delle risorse di ogni singolo cittadino) e , dall'altro, nel rispetto delle peculiarità dei territori dei tre comuni, che coordini il volontariato singolo attraverso un'attività di incontro tra le disponibilità dei cittadini e le opportunità offerte da enti pubblici, soggetti no-profit, cooperative sociali e gruppi informali in un'ottica di

sistema di welfare generativo e inclusivo basato sulla centralità del lavoro sociale territoriale, sulla valorizzazione dei professionisti e dei volontari, capace di mettere a frutto le risorse di ogni persona.

Le attività operative possono essere così dettagliate:

- ⌚ gestione di un servizio di sportello aperto alla cittadinanza nelle sedi e negli orari indicati dal Comune di Ravenna che preveda una apertura minima di 4 ore a settimana;
- ⌚ Accoglienza di cittadini e raccolta delle disponibilità a partecipare ad iniziative di pubblica utilità;
- ⌚ attività di promozione, valorizzazione e coordinamento del volontariato in funzione di lavori di manutenzione di Beni Pubblici;
- ⌚ attivazione e coordinamento di Azioni di Pubblica Utilità rivolte a progetti di inserimento per persone in condizione di svantaggio sociale;
- ⌚ offerta di occasioni di “cittadinanza attiva” rivolte alla comunità;
- ⌚ proposta di attività sociali di riparazione giudiziaria e di restituzione etica del sostegno;
- ⌚ creazione di occasioni di reciprocità nel welfare locale;
- ⌚ allargamento delle opportunità di impegno diretto dei cittadini, anche con riferimento a modalità di coinvolgimento che abbiano a riferimento forme di “restituzione etica del sostegno”.
- ⌚ coinvolgimento delle associazioni di volontariato del territorio per la condivisione e attuazione di specifiche strategie e attività;
- ⌚ coordinamento con il contesto locale e raccordo fra i progetti di valorizzazione e promozione della cittadinanza attiva presenti sui territori di Ravenna Cervia e Russi al fine di creare un sistema a rete;
- ⌚ promozione, valorizzazione, coordinamento del volontariato singolo attraverso un'attività di sportello quale punto di incontro tra i cittadini, i servizi e le attività esistenti sul territorio (enti pubblici, soggetti no-profit, cooperative sociali e gruppi informali, ecc...)
- ⌚ collaborazione alla creazione di un sistema di welfare generativo in collaborazione con gli operatori del Servizio sociale associato di Ravenna, Cervia e Russi che attraverso un processo di scambio e reciprocità valorizzi le risorse delle persone in situazione di fragilità che si rivolgono al servizio;

In relazione a tale attività il soggetto gestore dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- apertura sportello dedicato, valore standard annuo definito da un minimo di 4 ed un massimo di 8 ore settimanali
- iniziative di promozione della cittadinanza attiva e del volontariato, valore standard annuo definito da un minimo di 4 ed un massimo di 6 iniziative annue;
- coinvolgimento associazioni, valore standard annuo definito da un minimo di 15 ed un massimo di 25 associazioni;

- offerta opportunità di cittadinanza attiva, valore standard annuo definito da un minimo di 25 ed un massimo di 40 opportunità;
- percorsi di cittadinanza attiva avviati, valore standard annuo definito da un minimo di 60 ed un massimo di 80 percorsi attivati;

5. **Attività di documentazione:** tale attività è trasversale a ciascuno dei servizi sopra descritti e prevede la predisposizione di strumenti volti alla documentazione dei percorsi in ogni fase di svolgimento (quali, ad esempio: Relazioni, schede di monitoraggio, reportistica, implementazione banche dati e rendicontazione finanziaria); è attività funzionale a consentire il costante monitoraggio da parte del Servizio sociale associato sia in riferimento ai singoli percorsi, sia alla valutazione complessiva dell'andamento delle attività.

Le attività operative sono da intendersi trasversali a tutti i servizi e le attività sopra descritte ai punti da 1 a 4 e possono essere così dettagliate:

- ⌚ definizione, condivisa con il Servizio sociale associato di modalità, procedure e documentazione per attivazione di percorsi individuali dalla fase di orientamento a quella di avvio del percorso personalizzato;
- ⌚ definizione di modalità, procedure e documentazione funzionali al monitoraggio dei percorsi personalizzati;
- ⌚ definizione strumenti di aggiornamento costante dell'assistente sociale di riferimento sull'andamento dei progetti;
- ⌚ predisposizione relazioni sugli esiti dei progetti da trasmettere all'assistente sociale di riferimento;
- ⌚ adozione di un sistema informatico che consenta una raccolta sistematica dei dati e delle informazioni;
- ⌚ compilazione della modulistica di servizio per la rilevazione di dati statistici;
- ⌚ predisposizione materiale e report sull'andamento complessivo dei servizi a cadenza almeno semestrale;

6. **Coordinamento:** le finalità e le caratteristiche del servizio e l'articolazione delle attività così come sopra descritte richiedono una costante attività di coordinamento interno e di confronto con i referenti individuati dal Servizio Sociale associato. Il soggetto gestore potrà indicare le modalità di coordinamento del progetto ritenute più efficaci in relazione alla gestione delle attività; dovrà comunque fornire l'indicazione di un referente per la gestione dei servizi con il quale il Servizio sociale associato potrà rapportarsi per ogni esigenza connessa alle attività del presente appalto.

ART. 3 – MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto gestore, in stretta collaborazione con il Servizio sociale associato del Comune, provvede all'attivazione dei servizi di cui all'art. 2 del presente capitolato tecnico.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, il soggetto appaltatore si impegna a dare attuazione al

servizio secondo quanto indicato nel presente capitolato, nell'offerta tecnica presentata in sede di selezione nonché di ulteriori ed eventuali **modalità di realizzazione** da concordarsi con il Servizio sociale associato del Comune. Il soggetto gestore si impegna a redigere un **piano di lavoro di dettaglio** sulla base degli obiettivi e delle indicazioni del Servizio sociale associato di Ravenna, Cervia e Russi, da sottoporre all'approvazione del Servizio stesso all'avvio delle attività, poi, periodicamente o su richiesta. Le singole prestazioni dovranno essere rese in stretta collaborazione con gli operatori del Servizio sociale associato di Ravenna, Cervia e Russi in rapporto alla più complessa organizzazione delle azioni di presa in carico e di elaborazione del progetto di vita di ogni singola persona.

3. Tutte le attività dovranno essere prestate secondo una articolazione oraria e temporale compatibile con quella del Servizio sociale associato di Ravenna, Cervia e Russi e concordata con il Servizio stesso.

4. I servizi di cui all'oggetto verranno svolti prevalentemente nelle sedi del Servizio sociale associato di Ravenna, Cervia e Russi sulla base dell'articolazione territoriale degli uffici dei tre comuni, oltre che, per le caratteristiche stesse del servizio che richiede contatti con soggetti esterni e presenza sul campo degli operatori, presso le realtà territoriali (altri enti, aziende, cooperative, altro) di volta in volta interessati dalla realizzazione delle attività. Alcune attività o servizi potranno essere svolti presso le eventuali sedi operative del soggetto attuatore.

5. In merito alle modalità di raccolta, archiviazione e gestione dei dati il soggetto gestore ha l'obbligo di:

- ⌚ garantire la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e della disciplina vigente;
- ⌚ mettere a disposizione dei referenti del Servizio sociale associato tutta la documentazione relativa ai servizi di cui al presente capitolato, secondo modalità definite dal Servizio stesso.;
- ⌚ aggiornare in maniera tempestiva la le banche dati, garantendo l'attendibilità e la veridicità dei dati inseriti, avendone designato un responsabile, che dovrà raccordarsi con i referenti comunali.

6. Il soggetto gestore, in stretto raccordo con il Servizio Sociale associato, dovrà garantire per le attività indicate all'art. 2 del presente capitolato, il monitoraggio in itinere, la supervisione, la condivisione dei processi e il conseguimento degli obiettivi.

7. CLAUSOLA SOCIALE: con il presente appalto il Comune di Ravenna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del dlgs. 50/2016, intende perseguire la finalità sociale di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali. A tal fine in caso di cambio di gestione conseguente all'aggiudicazione della presente selezione, il soggetto appaltatore individuato si impegna ad assorbire in via prioritaria per il periodo di durata del progetto il personale già alle dipendenze degli attuali soggetti attuatori, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa del soggetto appaltatore selezionato e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per l'esecuzione

del progetto. Per le cooperative sociali si richiama in particolare quanto disposto dall'art. 37 lett. B del C.C.N.L. Cooperative sociali.

4. PERSONALE

1. Il soggetto gestore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi sopra descritti sulla base del piano di lavoro di dettaglio. Il soggetto gestore si impegna a garantire lo svolgimento delle attività tramite **un'equipe di lavoro** e specificandone competenze, ruoli e modalità di organizzazione. L'articolazione dell'equipe tra le differenti aree di competenza necessarie alla realizzazione dei servizi descritti (accoglienza, orientamento al lavoro, integrazione, area educativa, tutoraggio, monitoraggio e rendicontazione, etc.) viene definita dal soggetto gestore e condivisa con Servizio sociale associato. È necessario che l'equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti presso il Servizio sociale associato;
2. Il soggetto gestore si impegna a garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone, **facendosi carico della formazione professionale permanente e specifica degli operatori impiegati e dei loro eventuali sostituti.**
3. Il soggetto gestore si impegna a garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc., in stretto raccordo con il Servizio sociale associato.
4. Il soggetto gestore nei confronti del personale impiegato per la realizzazione delle attività del progetto si impegna a rispettare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria e decentrati, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di selezione. Il soggetto gestore individuato si impegna a conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 37 del C.C.N.L. Cooperative sociali, pertanto il nuovo appaltatore dovrà prioritariamente assumere i lavoratori già addetti al servizio e impiegati dal precedente appaltatore a condizione che i lavoratori siano disponibili e il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione scelta dall'appaltatore subentrante. La stazione appaltante non sarà responsabile della concreta applicazione di questa clausola e non rilascerà valutazioni né certificazioni finalizzate all'applicazione della presente clausola: le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.
5. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e/o di previdenza può comportare la risoluzione del contratto
6. Il soggetto gestore si impegna altresì a:
 - ⌚ attenersi al rispetto delle modalità attuative dei servizi stessi, così come definiti in regolamenti, manuali operativi e norme d'uso;

- ⌚ attenersi al piano di lavoro approvato dal Servizio sociale associato nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, nel presidio delle diverse aree di intervento e nel mantenimento degli standard qualitativi;
- ⌚ comunicare al Servizio sociale associato, in seguito all'individuazione, i nominativi degli operatori impiegati e del Responsabile del Servizio, mantenendo aggiornato l'elenco nominativo del personale impegnato nello svolgimento del servizio con i dati anagrafici, qualifica, titolo di studio, estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi impegnandosi a comunicare tempestivamente al DEC ogni variazione. Tali indicazioni si applicano anche agli operatori impegnati in sostituzioni.
- ⌚ non sostituire il personale indicato in sede di presentazione dell'offerta, che ha costituito valutazione ai fini dell'individuazione dell'appaltatore, se non per valide motivazioni, che devono essere comunicate dal Servizio sociale associato, prevedendo opportuni periodi e fasi di passaggio delle consegne, secondo le modalità da concordarsi con la Stazione Appaltante con un affiancamento minimo di 5 giornate. Tale affiancamento sarà a carico dell'Appaltatore. La sostituzione definitiva di un operatore è inoltre dovuta, su richiesta scritta della Stazione Appaltante, in caso di accertate inadempienze o anche in via cautelativa e, nel caso in cui si sia determinata una situazione di incompatibilità ambientale per l'operatore, o comunque lesiva del buon andamento del servizio;
- ⌚ nel caso di sostituzione o variazione del personale, comunicare tempestivamente il nominativo del nuovo operatore al Servizio sociale associato;
- ⌚ garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto e assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
- ⌚ garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta dal Servizio sociale associato;

7. Il soggetto gestore si impegna inoltre a dare conferma all'A. C. del nominativo del referente del coordinamento e dell'organizzazione dei servizi indicato in sede di presentazione dell'offerta, o a sostituirlo **solo con professionalità equivalente, nel qual caso dovrà trasmettere copia del relativo curriculum vitae**. Il referente dovrà curare tutti i rapporti con il Servizio sociale associato nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato e di quanto indicato in sede di selezione, in stretto raccordo con il Servizio sociale associato. Il referente sarà nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività istituzionali del progetto ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003, mentre i restanti operatori saranno nominati incaricati di trattamento ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 196/2003. Il referente dovrà assicurare il raccordo con i referenti comunali e tra questi e le diverse aree di intervento, garantire adeguati flussi informativi sulle attività operative, di monitoraggio e rendicontuali, anche attraverso

contatti periodici con il Servizio sociale associato e/o la definizione di strumenti informatici di sintesi sull'andamento dei servizi erogati e del progetto e di efficaci procedure di monitoraggio e rendicontuali, segnalare eventuali criticità e proporre azioni correttive, garantire il corretto utilizzo delle risorse umane e finanziarie dedicate al progetto.

8. Il soggetto gestore dovrà disporre di un'equipe di lavoro che comprenda almeno 2 (due) dipendenti/soci lavoratori/collaboratori, in possesso di titolo di studio di diploma di laurea o di scuola media superiore e con comprovata esperienza, almeno biennale, nell'ambito di progetti di intervento sociale (vale a dire progetti volti alla progettazione di percorsi individuali di valorizzazione delle competenze relazionali e lavorative nel settore dell'inserimento e accompagnamento al lavoro);
9. Il soggetto gestore si impegna, infine, a riconoscere agli operatori individuati, in relazione al solo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato:
 - ⌚ Il rimborso chilometrico per l'utilizzo del proprio automezzo o, in alternativa, la disponibilità di un autoveicolo per le attività svolte fuori dalla sede designata;
 - ⌚ il riconoscimento di un buono pasto nel caso in cui l'articolazione oraria definita in accordo con il Servizio sociale associato per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato preveda che il personale effettui il proprio servizio per una durata pari o superiore a 8 ore giornaliere.

ART. 5 – RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO GESTORE

1. Il soggetto gestore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente documento, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti vigenti.
2. Il soggetto gestore ha l'obbligo di fornire al Servizio sociale associato se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.
3. Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività previste dal presente capitolato, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il soggetto gestore deve darne tempestiva notizia al Servizio Sociale associato e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

ART. 6 - DANNI, ACCERTAMENTO E RESPONSABILITÀ

1. Il soggetto gestore sarà direttamente responsabile degli eventuali danni, derivanti dal comportamento del personale impiegato, ai locali, agli arredi, alle attrezzature ed alle dotazioni strumentali consegnate per lo svolgimento del servizio. Il soggetto gestore dovrà in tal caso provvedere al rimborso delle spese sostenute per le necessarie riparazioni o per la sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
2. L'accertamento dei danni di cui sopra sarà effettuato dal Servizio sociale associato, previa comunicazione, in contraddittorio con il referente del soggetto gestore, con redazione di apposito verbale. Nel caso di assenza del referente del soggetto gestore, si procederà all'accertamento in presenza di due testimoni, anche dipendenti del Servizio sociale associato senza che il soggetto gestore possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO APPALTATORE

Oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente capitolato, gli ulteriori obblighi del soggetto gestore sono i seguenti:

- ⌚ assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia, dei regolamenti e della carta dei servizi ove emanata;
- ⌚ effettuare le attività di monitoraggio, rendicontazione e valutazione così come dichiarato in sede di selezione e come previsto nel presente capitolato, in linea con le esigenze organizzative, informative e temporali del Servizio sociale associato;
- ⌚ attenersi alle disposizioni concordate con il Servizio sociale associato nell'espletamento delle attività, condividendo le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto, in linea con le esigenze e gli obiettivi del Servizio sociale associato stesso;
- ⌚ garantire, per quanto possibile, la stabilità del personale impiegato, limitando il turn-over al minimo indispensabile al fine di assicurare efficienza e standard qualitativo costante al servizio;
- ⌚ assumere l'onere contributivo degli operatori assunti nel rispetto delle normative e degli accordi sindacali vigenti nel settore quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza;
- ⌚ farsi carico della formazione permanente specifica degli operatori impiegati nei servizi e dei loro eventuali sostituti;
- ⌚ produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività e monitorare i risultati attesi. In caso di scostamento dei risultati rispetto agli obiettivi, proporre analisi e possibili azioni correttive;
- ⌚ consolidare i servizi all'interno della rete dei servizi territoriali.

L'appaltatore si obbliga inoltre:

- ad assumere servizio entro e non oltre il 1 ottobre 2018 e ad attivarsi, come da richieste della Stazione Appaltante, al fine di programmare adeguatamente l'avvio del servizio stesso, garantendo la piena disponibilità degli operatori, con le caratteristiche professionali ed i requisiti richiesti nel presente capitolato. L'attività di programmazione potrebbe essere avviata fin dalla fine del mese di agosto 2018;
- al rispetto tassativo delle linee d'intesa su appalti e legalità approvate dal Comune di Ravenna con deliberazione della Giunta Comunale n. 661/2017 e ad impegnarsi a rispettarle e farle rispettare accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

In applicazione di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 all'Appaltatore è fatto divieto di concludere contratti o conferire incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle

Pubbliche Amministrazioni a cui sono equiparati anche i titolari di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

ART. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il soggetto appaltatore prima dell'inizio del servizio, dovrà fornire alla stazione appaltante:

- a) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato;
- b) l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (art. 47 D.P.R. 445/2000);
- c) dichiarazione attestante:
 - il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e di primo soccorso, del medico competente quando necessario;
 - i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D. Lgs. 81/2008.

Il Servizio sociale associato, prima dell'inizio del servizio, provvederà ad informare il soggetto appaltatore sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare ai sensi dell'art. 26 co.1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e riportati nel "Documento Generale della Sicurezza" di cui al D. Lgs. 81/2008 art. 28 co. 2.

I documenti predisposti in applicazione del D.lgs. 81/2008, dovranno essere tenuti a disposizione della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve informare e aggiornare il proprio personale ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, con predisposizione di apposito verbale dell'incontro/corso sottoscritto dai partecipanti.

L'Appaltatore deve attuare l'osservanza delle vigenti normative e di ogni altra disposizione che potrà intervenire nel corso del presente appalto per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. In particolare è tenuto all'osservanza delle disposizioni relative alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alle malattie professionali.

ART. 9 - MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Servizio sociale associato mette a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato:

- 3 locali di cui due siti in via Massimo D'Azeglio, 2 a Ravenna e uno sito in viale Roma, 33 a Cervia con le relative attrezzature (mobili, strumentazione informatica, apparecchi di fotoriproduzione, telefoni) e sosterrà quindi i costi di gestione, manutenzione e utenze;

Tali locali, mezzi e attrezzature non dispensano il soggetto gestore dall'attivare ulteriori sedi, automezzi e beni necessari per far fronte alle necessità logistiche e operative connesse alla realizzazione delle attività.

ART. 10 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ISPEZIONE.

Il Servizio sociale associato, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno

per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo dei servizi e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il soggetto gestore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso ai referenti incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche. Il Servizio sociale associato effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività per verificare la congruenza con i propri obiettivi e programmi ed il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi fissati nei documenti programmatici dell'ente.

In relazione alle attività descritte all'art 2 del presente capitolato, il soggetto gestore fa propri gli indicatori di attività indicati nel presente capitolato, definisce ulteriori indicatori di realizzazione efficacia e garantisce il regolare flusso di informazioni all'A. C. con carattere di:

- a) continuità (rilevazione di flussi di informazione sulla realizzazione delle attività del progetto mediante strumenti e connessioni informatiche);
- b) periodicità, con rilevazione di dati complessi organizzati mediante almeno un rapporto semestrale che deve contenere una breve relazione sull'andamento del progetto, la rilevazione degli indicatori e una dichiarazione di aver rispettato le norme in materia di lavoro, infortunistica e previdenziale.
- c) occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte della A. C. di informazioni o dati anche a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti dall'A. C. al soggetto appaltatore nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro massimo gg. 7 lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Al fine di consentire al soggetto gestore una gestione della attività di rendicontazione in linea con le esigenze del Servizio Sociale associato si indicano orientativamente le seguenti scadenze: 15 gennaio la scadenza per la rendicontazione puntuale delle attività dell'anno precedente e nel il 15 luglio, 15 aprile e 15 ottobre le scadenze per la rendicontazione delle attività del trimestre precedente.

L'A. C. può attivare, con la collaborazione del soggetto gestore, verifiche funzionali sul progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento e l'efficacia dell'azione.

L'A. C. può attivare verifiche operative, con il coinvolgimento diretto del soggetto gestore, finalizzate a valutare l'azione degli operatori da essa impegnati, in termini di efficienza e di efficacia. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla rendicontazione e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Al soggetto gestore è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti al servizio prestato.

Il soggetto gestore si impegna ad adeguare, nell'ambito degli obblighi fissati dal presente documento, la realizzazione del progetto a quanto eventualmente richiesto.

Nell'ambito del principio generale di cooperazione, il soggetto gestore ha la responsabilità di provvedere a segnalare all'A. C. ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a

quanto possa risultare di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici dell'attività prestata inerenti all'oggetto del presente capitolato.

ART. 11 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento è stata fissata in anni due (2) decorrenti dal 1.10.2018 con scadenza 30.09.2020. E' prevista la possibilità di rinnovare il contratto per ulteriori 2 anni ai medesimi patti e condizioni del contratto originario, qualora perdurino le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto, il servizio sia stato svolto in maniera soddisfacente per il Servizio sociale associato, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 35 comma 4 del Codice.

L'importo dell'eventuale rinnovo sarà determinato alle stesse condizioni contrattuali dell'appalto scaduto, su invito scritto del Dirigente del Settore di riferimento, preceduto da regolare determinazione.

Al soggetto gestore potrà inoltre essere richiesto di assicurare il servizio al termine della scadenza del contratto, qualora si verifichino motivate ragioni di urgenza, in pendenza delle procedure di esperimento di una nuova gara, per un tempo comunque non superiore a sei (6) mesi, alle stesse condizioni contrattuali dell'appalto scaduto, su invito scritto del Dirigente del Settore di riferimento, preceduto da regolare determinazione.

L'A.C. si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del Codice, in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, essa può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 12 – SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto della gestione dei servizi finalizzati all'inclusione e attivazione sociale di persone in condizione di fragilità e vulnerabilità in carico al Servizio sociale associato., in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice;

Articolo 13 – Valore dell'appalto e pagamento corrispettivi

L'importo stimato complessivo dell'appalto – che tiene conto ai sensi dell'art 35 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di tutte le opzioni previste, ammonta **ad Euro 918.000,00** ed è determinato come segue:

- Importo stimato dell'appalto per i due (2) anni di durata del contratto prevista pari ad Euro 340.000;
- importo stimato per l'opzione relativa ad un aumento delle quantità richieste fino ad un massimo di un quinto in aumento dell'importo contrattuale calcolato come il 20%: Euro 68.000;
- ipotesi di rinnovo per un periodo di ulteriori due anni comprensivo dell'opzione sopra specificata: Euro 408.000,00 (340.000 + il relativo quinto d'obbligo di Euro 68.000);
- ipotesi di proroga tecnica per ulteriori 6 mesi, comprensivo delle opzioni sopra specificate Euro 102.000.

Il corrispettivo verrà corrisposto mensilmente a canone. L'importo del canone mensile verrà determinato dividendo l'importo a base d'asta previsto per i due anni di durata del contratto per le 24 (=ventiquattro) mensilità previste e applicando a tale importo il ribasso unico percentuale offerto in fase di gara dall'aggiudicatario.

L'importo a canone è fisso, invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l'Appaltatore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta e dal presente Capitolato, ogni alea relativa, con espressa rinuncia ai diritti derivanti dall'art. 1467 del c.c.

La stazione appaltante potrà richiedere prestazioni ulteriori ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice.

Il corrispettivo dovuto a fronte di eventuali prestazioni ulteriori, rientranti nell'opzione del quinto ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, saranno remunerate a misura, qualora si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- un incremento dell'attività di attivazione di percorsi individualizzati (di cui al punto 1 dell'art. 2 del capitolato) con superamento del valore standard massimo indicato in nn. 130 percorsi annui attivati;
- mantenimento delle altre attività di cui ai punti da 1 a 6 dell'art. 2 del capitolato al di sopra dei valori standard minimi su base annua, ivi indicati.

In tal caso la remunerazione a misura si quantificherà **applicando alla tariffa mensile di € 150,00 riconosciuta per ogni utente aggiuntivo il ribasso unico percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara**; tale tariffa sarà riconosciuta a decorrere dal mese in cui si verifica il superamento del valore standard e fino al 31/12 dell'anno stesso.

Le richieste di prestazioni ulteriori da parte del Servizio Sociale Associato indicheranno: a) le prestazioni da eseguire; b) i termini iniziali e finali di esecuzione delle stesse; c) il tetto massimo stimato dello stesso che in nessun caso potrà essere superato. Il rifiuto di eseguire tali prestazioni non adeguatamente motivato, verrà considerato grave inadempimento agli obblighi contrattuali e potrà essere sanzionato come previsto negli articoli successivi. L'importo effettivo da corrispondere all'appaltatore per tali prestazioni, essendo le stesse contabilizzate a misura sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite, potrà risultare anche sensibilmente inferiore alla somma preventivata come tetto massimo per il quinto d'obbligo, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere oltre il pagamento delle attività effettivamente eseguite.

L'Appaltatore emetterà fatture con cadenza mensile. L'Amministrazione si impegna al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla positiva verifica della conformità del servizio svolto.

A tal fine, l'appaltatore entro il 10 del mese successivo a quello di erogazione dei Servizi, dovrà presentare alla Stazione Appaltante, **un rendiconto analitico delle attività di cui ai punti da 1 a 6 dell'art. 2 del presente capitolato, svolte nell'arco del mese precedente.**

Il DEC svolge le attività di cui all'art. 102 del Codice, tra cui la verifica tecnico contabile volta ad accertare la regolare esecuzione e la conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali, entro 30 giorni dalla consegna del predetto rendiconto mensile analitico delle attività svolte nell'arco del mese precedente.

In tale rendiconto mensile dovranno essere specificate le ore/prestazioni effettivamente svolte nel corso del periodo di riferimento, suddividendole per tipologie di attività e specificando il numero di operatori dedicato ad ognuna di esse e il livello di realizzazione in rapporto ai volumi standard indicati ai punti da 1 a 6 dell'art. 2 del presente capitolato.

A seguito del buon esito delle verifiche di conformità e comunque decorsi i 30 giorni di cui sopra, senza che il DEC abbia formalizzato contestazioni al rendiconto presentato, l'appaltatore **EMETTERA' LE FATTURE** per i corrispettivi dovuti.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 GIORNI dalla DATA DI RICEVIMENTO DELLA **FATTURA ELETTRONICA**, sempre che non siano pervenute segnalazioni e non sia stata constatata l'irregolarità del servizio.

La mancata presentazione del rendiconto comporta la non accettazione della fattura perché rende impossibile l'attività di controllo delle prestazioni fatturate.

La liquidazione avverrà sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall'esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, previa acquisizione dagli enti competenti della documentazione per l'accertamento della regolarità contributiva dell'appaltatore. Qualora l'appaltatore non sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultanti dal DURC, prima di procedere al pagamento del corrispettivo la stazione appaltante potrà attivare l'intervento sostitutivo di cui all'art. 30 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Come disposto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, sui pagamenti sarà operata la **ritenuta dello 0,50%** a garanzia dell'osservanza da parte dell'appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione della verifica di conformità finale della regolarità del servizio, previa verifica del DURC.

Le fatture dovranno essere intestate a **Comune di Ravenna – Servizio Sociale Associato CF 00354730392**
- Piazza del Popolo 1 48121 Ravenna; Posta Elettronica Certificata
serviziosociale.ravennacerviarussi@legalmail.it.

L'A.C. potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto appaltatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate, nonché le somme per eventuali spese o risarcimento danni.

La Stazione Appaltante potrà ricevere esclusivamente fatture in formato elettronico di cui all'allegato A "formato della fatturazione elettronica" del D.M 55/2013. Ulteriori informazioni in merito alle modalità di

predisposizione e trasmissione della fatturazione elettronica sono disponibili all'indirizzo <http://www.fatturapa.gov.it>.

Si precisa che ai sensi dell'art. 3, comma 1 del citato D.M 55/2013 la Stazione Appaltante ha individuato il proprio ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, per il quale è stato definito il Codice Univoco Ufficio: **7D900N**.

Tale informazione dovrà essere obbligatoriamente inserita nella fatturazione elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato **"Codice Destinatario"**.

La trasmissione della fattura consentirà, tramite l'accesso con le proprie credenziali alla Piattaforma di Certificazione Crediti (PCC) gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di consultare lo stato della fattura durante le varie fasi, dall'accettazione del documento sino al pagamento.

La Stazione Appaltante è altresì sottoposta alla disposizione della procedura denominata "split payment" ai sensi dell'art 17 ter. Del D.P.R 633/72. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente indicato nell'apposito modulo per la tracciabilità dei pagamenti.

La Società accetta senza condizioni la modalità di pagamento sopra richiamata, salvo diversa comunicazione al soggetto utilizzatore; in difetto di tale notificazione, esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per i versamenti eseguiti.

L'Appaltatore è tenuto a fornire tutti gli elementi necessari alla Stazione Appaltante, per poter procedere d'ufficio agli accertamenti di regolarità fiscale, previdenziale e contributiva.

Verifica di conformità del servizio

Le verifiche di conformità in corso d'opera sono effettuate come **descritto nel presente art. 13**.

La Stazione Appaltante procede quindi alla **verifica di conformità finale**, che attesti la regolare esecuzione delle attività dell'Appaltatore svolte durante l'appalto, entro i sei mesi successivi alla chiusura del contratto.

Tale verifica riguarda, in particolare, anche se non in via esaustiva:

- la verifica degli atti tecnici e contabili relativi ai servizi svolti e della relazione del DEC sul regolare svolgimento del servizio e sul conto finale di esso;
- l'accertamento della correttezza dei pagamenti effettuati, anche con riferimento ai presupposti documentali e contabili degli stessi.

Alla scadenza contrattuale, prima di procedere allo svincolo della cauzione definitiva, nel caso non siano state riscontrate irregolarità nell'adempimento dei servizi stessi, il DEC, **entro 6 (sei) mesi dalla data del verbale di ultimazione del servizio, emetterà il Certificato di verifica di conformità del servizio**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 13bis – Revisione periodica del corrispettivo

Nel corso della durata del presente appalto e del suo eventuale rinnovo (nel caso in cui la stazione appaltante eserciti la relativa opzione) potrà essere concessa una revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario per una sola volta ed a condizione che nel medesimo arco temporale vengano

pubblicate dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali nuove tabelle relative ai costi della manodopera – in seguito alla sottoscrizione di un nuovo CCNL per il settore oggetto del presente appalto recepito ed applicato dall'appaltatore per tutti i lavoratori impiegati per l'esecuzione – che evidenzino un costo medio orario della manodopera per i livelli di inquadramento pertinenti. In particolare la revisione potrà essere concessa nella stessa misura percentuale di quella relativa all'aumento del costo medio orario risultante dalle tabelle ministeriali per i livelli di inquadramento pertinenti rispetto al valore di costo medio orario (assunto come riferimento per il calcolo del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, ultimo periodo del codice, per il presente appalto). In ogni caso la revisione potrà essere concessa entro il limite massimo del valore percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), riferito alla variazione dell'indice stesso nell'anno antecedente il momento di concessione della revisione. Quindi, in caso di aumento del costo medio orario, relativo ai livelli di inquadramento pertinenti, risultante dalle tabelle ministeriali superiore alla percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) riferito all'anno antecedente la revisione potrà essere concessa fino alla percentuale massima di quest'ultimo indice.

Si ribadisce che la revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario del personale potrà essere concessa solo ed esclusivamente al verificarsi del presupposto sopra indicato (cioè alla pubblicazione delle tabelle ministeriali e non alla mera sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo) e potrà, al massimo, essere concessa per una sola volta per tutta la durata del presente appalto e del suo eventuale rinnovo o proroga tecnica.

ART. 14 – PENALI

Ove l'A. C. riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente allegato, provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo PEC, indirizzata al legale rappresentante del soggetto gestore, invitandolo ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dal presente capitolato.

Il soggetto gestore potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione.

Ove, all'esito del procedimento di cui sopra, siano accertate da parte dell'A. C. casi di inadempimento, salvo che non si tratti di casi di forza maggiore, l'A. C. si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare realizzazione delle attività del progetto e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

3. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali possono essere così determinate:

INADEMPIENZA	PENALE
--------------	--------

Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'A.C, nella realizzazione delle attività e/o monitoraggio e/o relativa rendicontazione	Fino a un massimo di € 300,00
Sostituzione delle figure professionali aggiuntive indicate in sede di offerta tecnica con altra figura NON avente professionalità ed esperienza equivalente.	€ 300,00 per ogni mese di inadempimento e per ogni figura professionale non
Mancato rispetto di elementi sostanziali indicati nella propria offerta	Da € 200,00 ad € 500,00
Sospensione o sostanziale inattività del servizio causata da assenza ingiustificata degli addetti	€ 200,00 al giorno
Atteggiamento degli operatori non corretto o sconveniente nei confronti dei beneficiari o non conforme a gli standard di erogazione di un servizio pubblico	€ 200,00
Qualora da indagine o sopralluogo effettuati ai sensi dell'art. 10 emerga uno standard qualitativo non soddisfacente del servizio erogato per cause imputabili al soggetto gestore	€ 200,00
Mancato rispetto della riservatezza su qualunque aspetto del servizio svolto	€ 200,00
Per ogni altra inadempienza	€ 100,00

La reiterazione da 6 mesi ad 1 anno delle inadempienze può determinare la risoluzione del contratto, sulla base della valutazione e previa contestazione della stazione appaltante.

Le penali indicate nel presente articolo e le altre previste nel presente capitolato saranno rimosse mediante trattenuta sul corrispettivo da trasferire al soggetto gestore.

Nel caso dovessero verificarsi tre segnalazioni di inadempienza con susseguenti applicazioni di penalità, l'A.C. si riserva di disporre la risoluzione del contratto e di procedere ad una nuova aggiudicazione ad altra ditta, incamerando la cauzione, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'A. C. potrà disporre la risoluzione del contratto, a proprio insindacabile giudizio, a fronte di accertati gravi inadempimenti da parte del soggetto gestore. L'accertamento e la contestazione dei seguenti inadempimenti può comportare l'automatica e immediata risoluzione della convenzione in caso di:

- a) gravi violazioni delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
- b) interruzione non motivata delle attività di cui all'art. 2 del presente documento;
- c) ripetute e gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
- d) fallimento del soggetto gestore;

- e) costituirà grave inadempimento contrattuale l'esecuzione delle prestazioni previste dai punti da 1 a 6 dell'art. 2 del capitolato con un numero di persone con ore dedicate, sensibilmente inferiori rispetto a quelle previste dalla stazione appaltante nella relazione tecnica, per la stima del valore dell'appalto, costituenti comunque un parametro di riferimento per l'esecuzione dello stesso.

Nel caso di verifica di responsabilità con dolo o colpa grave del soggetto gestore per danni e/o furti anche di terzi, l'A. C. si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'A.C. di affidare la realizzazione delle attività del progetto a terzi.

Nei casi succitati l'A.C. si rivarrà, per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti, sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Nel caso di casistiche diverse da quelle previste al presente articolo, ogni parte contraente può risolvere il presente contratto conformemente alle disposizioni di legge.

ART. 16 - RECESSO

L'A. C. si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. che dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data del recesso.

In tal caso l'A. C. si obbliga a pagare al soggetto appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza fra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Resta vietato al soggetto appaltatore, ai sensi di legge sotto pena di risoluzione "de jure" del contratto e dell'incameramento della cauzione, la cessione del contratto.

ART. 18 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Ravenna. Nelle more della definizione della controversia, il soggetto appaltatore non può esimersi dal proseguire l'erogazione delle prestazioni e deve assicurare la perfetta regolarità nell'espletamento delle attività del progetto.

È escluso il deferimento ad arbitri.

ART. 19 – VARIAZIONI AL CONTRATTO

È facoltà dell'A.C. richiedere variazioni al contratto e varianti finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni.

In caso di riduzione, il corrispettivo subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo. Ove vengano ordinati servizi in aumento, l'integrazione del corrispettivo sarà determinato previa fissazione dei servizi che dovranno essere eseguiti e in contraddittorio fra le parti.

ART. 20 - GARANZIA

L'appaltatore, alla data della stipula del contratto, dovrà provvedere al versamento definitivo di una garanzia nella misura del 10% dell'importo contrattuale con le modalità e caratteristiche previste dall'art. 103 del dlgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita mediante forma di fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà avere scadenza successiva rispetto alla scadenza del contratto, fino allo svincolo da parte dell'A. C.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta dell'A. C.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo la scadenza del contratto. La mancata costituzione della garanzia, determina la revoca dell'affidamento da parte dell'A. C., che in tal caso aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 21 – DUVRI

E' allegato al capitolato speciale d'appalto il DUVRI ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Si precisa che il documento suddetto è stato redatto, pur trattandosi di servizi di natura intellettuale, al fine di fornire informazioni e cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, nonché coordinare interventi di prevenzione e protezione ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. nelle 3 sedi operative ove sono presenti lavoratori e appalti in essere del Comune di Ravenna.

I costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero, come rilevabile dal DUVRI. E' onere dell'impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei propri costi aziendali relativi alla sicurezza.

Art. 22 - GARANZIA ASSICURATIVA

Il soggetto gestore assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose, arrecati al Comune di Ravenna o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nonché dei beneficiari in carico, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Comune di Ravenna da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

Il soggetto gestore si obbliga a stipulare una polizza assicurativa, comprensiva di responsabilità civile verso terzi, danni a persone e/o cose, ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, con un massimale non inferiore a € 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00 Euro) per le responsabilità derivanti dai rischi connessi al servizio oggetto del presente capitolato.

Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell'importo contrattuale, pertanto ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico del soggetto gestore.

La regolare costituzione della presente garanzia assicurativa dovrà essere documentata dal soggetto gestore prima della stipula del contratto e dovrà coprire l'intera durata del contratto. Copia conforme all'originale della polizza assicurativa dovrà essere prodotta all' A.C. prima dell'inizio del servizio.

In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni il Comune di Ravenna potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia fidejussoria di cui all'art. 19 del presente allegato.

ART. 23 – RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il coordinatore indicato dal soggetto appaltatore è nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui al presente documento. Gli operatori del servizio sono incaricati di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dall'A. C., in quanto titolare.

Il soggetto appaltatore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Le notizie relative all'attività dell'A.C., comunque venute a conoscenza del personale del soggetto appaltatore e/o dal medesimo incaricato in relazione all'esecuzione del contratto, e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte del soggetto appaltatore o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente documento.

Il soggetto appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di segretezza sopra descritti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'A.C. potrà procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando che il soggetto appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare all'A.C..

ART. 24 - ONERI FISCALI E SPESE

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dell'affidamento ed al relativo contratto in forma privata sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 25 - RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente allegato si rinvia al codice civile e a quanto disposto dalle norme di legge e regolamento vigenti in materia.